

GREEN PASS, ISTRUZIONI PER L'USO

Di seguito riportiamo una guida semplice e rapida contenente le nuove disposizioni del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, in vigore dal 6 agosto 2021.

1. Attività per cui è previsto l'obbligo del *Green Pass*:

- **Servizi per la ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio **per consumo al tavolo al chiuso**; in zona bianca si dovrà presentare il *Green pass* se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il *Green pass* per chi sta all'aperto e per le consumazioni al bancone;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- **Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere**, anche all'interno di strutture ricettive, **limitatamente alle attività al chiuso**;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Strutture sanitarie e RSA;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

2. Soggetti che devono essere in possesso del *Green Pass* per poter accedere alle attività sopra riportate:

- soggetti che hanno più di 12 anni di età.
- Soggetti che non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.

3. Quando viene rilasciato il *Green pass*?

- 15 giorni dopo aver effettuato la prima dose di vaccino ovvero al termine del ciclo vaccinale;
- Dopo la guarigione dal Sars-CoV-2 entro il limite di 6 mesi;
- A fronte di test molecolare o antigenico negativo la cui validità è di 48 ore;

4. Sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni:

I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l'accesso avvenga con *Green pass*. In caso di violazione la sanzione va da **400 a 1.000 euro** a carico sia **dell'esercente** che **dell'utente**. In caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla **chiusura dell'esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni**.

5. Modalità di controllo del *Green Pass*:

Le modalità di controllo della carta “verde” sono previste dal DPCM del 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del *QR-code*, utilizzando esclusivamente l'**applicazione “VerificaC19”**, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Sarà quindi sufficiente scaricare l'applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all'ingresso del locale, anche privo di connessione internet in quanto l'applicazione non necessita della connessione.

In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l'intestatario del *pass* dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

6. Quale soggetto potrà richiedere il *Green Pass* agli utenti?

Non tutti i lavoratori possono richiedere il *Green Pass* agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro. (vedi allegato – modulo delega).

L'art. 13, comma 4, infatti precisa che “*i soggetti delegati [...] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica*”.

Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell'ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale **informativa** potrebbe inoltre essere accompagnata da un'attività di **formazione** a carattere pratico.

Luino, 05.08.2021

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Green Pass, istruzioni per l'uso. Dalla norma, alle criticità, agli accorgimenti operativi, in Riv. Dottrina per il lavoro, 02 agosto 2021.

Delega per la verifica delle certificazione Green Pass COVID-19

Il/la sottoscritto/a (cognome nome) _____

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta (denominazione)

Codice Fiscale/Partita IVA _____

per la sede ubicata nel Comune di _____

Indirizzo _____

DELEGA

il Sig./la Sig.ra (cognome nome) _____

nato/nata il ____/____/____ a _____ prov _____

Codice Fiscale _____

alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC di cui all'art.13 del DPCM del 17/06/2021, secondo le disposizioni di cui all'art.3 del Decreto Legge n.105 del 23/07/2021

Il/La Delegato/a dovrà:

- Procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde "Green Pass" da parte del cliente obbligato (consumazione al tavolo, all'interno dei locali) mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea.
- Qualora non sia persona di identità già nota e conosciuta in quanto, ad esempio, cliente abituale, accertarsi dell'identità dell'intestatario della Certificazione Verde "Green Pass" richiedendo l'esibizione di un documento di identità in corso di validità.
- Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'Applicazione.

Luogo e Data _____, lì ____/____/____

Firma Delegante

Firma Delegato/a
